



1.12.2016

EP-PE_TC1-COD(2016)0355

*****I**

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

definita in prima lettura il 1° dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

definita in prima lettura il 1° dicembre 2016

in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione della Banca centrale europea,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2016.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ha introdotto una serie di misure intese a migliorare la tutela degli investitori e a ripristinare la fiducia dei consumatori nel settore dei servizi finanziari aumentando la trasparenza del mercato degli investimenti al dettaglio. Esso impone ai produttori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di elaborare un documento contenente le informazioni chiave.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 conferisce all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio², all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ il potere di elaborare norme tecniche di regolamentazione che specifichino gli elementi del documento contenente le informazioni chiave.

¹ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

³ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁴ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (3) Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato un regolamento delegato che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014¹ ("regolamento delegato") che specifica la presentazione e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave e il suo formato standardizzato, la metodologia su cui si basano la presentazione del rischio e del rendimento e il calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire detto documento agli investitori al dettaglio.
- (4) Il 14 settembre 2016 il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni al regolamento delegato adottato dalla Commissione il 30 giugno 2016 e ha chiesto, insieme a una vasta maggioranza di Stati membri, di rinviare la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

¹ Regolamento delegato della Commissione, del 30 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016)3999).

- (5) Una proroga di dodici mesi darà più tempo agli interessati per conformarsi alle nuove prescrizioni. Alla luce delle circostanze eccezionali, è opportuno e giustificato che il regolamento (UE) n. 1286/2014 sia modificato di conseguenza.
- (6) Dato il breve periodo di tempo rimasto prima dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (7) Pertanto è altresì giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 1286/2014, all'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente